

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3022-A

Relazione orale

Relatore CORTELLONI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 16 febbraio 2000

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in
materia di condominio

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO, MACERATINI, CARUSO
Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO, PELLICINI, SILIQUINI,
LISI, PASQUALI, PONTONE, MAGNALBÒ, CENTARO, GRECO,
MILIO, CALLEGARO, MELONI, FOLLIERI, CORTELLONI,
PETTINATO, BERTONI e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1998

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i> 3
Testo del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bucciero ed altri e testo proposto dalla Commissione	» 4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

sul disegno di legge

9 febbraio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCIERO ED ALTRI

Art. 1.

1. Nell'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centomila».

Art. 2.

1. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente comma:

«La somma di cui al primo comma può essere rivalutata dall'amministratore del condominio secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, determinato dall'Istituto nazionale di statistica, su base annua, senza necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. **Il primo periodo dell'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente: «Per le infrazioni al regolamento di condominio, sia da parte dei condomini che degli inquilini o conduttori, può essere stabilito dall'assemblea di condominio, con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire centomila».**

Soppresso.